

STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art.1

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione “**VIAGGIARE IN LIBERTA’- ANCONA**”.

Art.2

L'associazione ha sede legale in Ancona in via Seppilli 2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia e all'estero. l'Assemblea dei soci potrà deliberare di modificare la sede dell'Associazione in Italia o all'estero.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art.3

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) contribuire alla conoscenza e diffusione del turismo itinerante in genere.
- b) promuovere manifestazioni di contenuto didattico – educativo - ricreativo a favore dei soci;
- c) mettere a disposizione dei propri soci e degli aderenti ad altre associazioni ed enti a cui essa vorrà iscriversi i servizi di cui dispone per la diffusione del turismo itinerante;
- d) promuovere e svolgere in proprio attività ecologica e propedeutica verso il turismo itinerante;
- e) informare i soci con notiziari, pubblicazioni periodiche, anche per via informatica, che vengono distribuite anche ad altre associazioni ed enti;
- f) organizzare uscite, viaggi ed incontri di vari equipaggi in Italia e all'estero, (l'organizzazione può essere effettuata oltre che dai componenti del Consiglio Direttivo, anche da singoli soci dietro incarico del Presidente o dello stesso Consiglio Direttivo);
- g) promuovere e far conoscere la propria Regione ai turisti itineranti Italiani e stranieri;
- h) promuovere le iniziative dei propri soci in tutte le attività legate al plein air;
- i) intrattenere rapporti con analoghe associazioni e con enti pubblici e privati per favorire lo sviluppo del turismo itinerante;
- l) scambiare esperienze, incontri e visite con singoli equipaggi ed associazioni di turisti itineranti che operano in Italia e all'estero;
- m) proporre e stipulare convenzioni e/o servizi a favore dei propri soci;



- n) promuovere azioni di volontariato a scopo umanitario;
- o) promuovere ed eventualmente realizzare, di concerto con le istituzioni Locali e Regionali, l'ampliamento e l'insediamento di Campeggi, Aree di sosta e/o di parcheggio per l'Autocaravan e/o Caravan, anche mediante l'uso in locazione od in concessione di terreni demaniali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art.4

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; può aderire ad associazioni nazionali ed estere aventi come finalità istituzionale la promozione e la pratica del turismo itinerante.

Art.5

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art.6

Il logo dell'Associazione è la veduta stilizzata del Monte Conero da sud verso nord con gabbiano; colori azzurro-verde in campo bianco.

TITOLO II°

IL PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.7

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi dei servizi istituzionali organizzati a favore del socio e dei partecipanti di altre associazioni che svolgano la medesima attività;
- c) da contributi di enti pubblici e privati;
- d) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei rendiconti annuali;
- f) da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti: il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- g) da iniziative promozionali;
- h) ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.



Art.8

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Il rendiconto è consegnato al collegio dei Sindaci Revisori i quali debbono eseguire il controllo delle scritture contabili e stilare la relazione al rendiconto stesso.

Il rendiconto, con le relazioni ed i documenti allegati, approvato dall'assemblea ordinaria, deve essere affisso presso la sede sociale per la durata di 15 giorni successivi alla data dell'assemblea.

Art.9

E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

TITOLO III°

I SOCI

Art.10

I soci debbono essere maggiori di anni 18.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

I soci devono:

- a) essere di specchiata moralità;
- b) presentare domanda scritta e firmata al presidente, munita di firma di due soci in qualità di presentatori, su modulo fornito dall'associazione;
- c) in base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
- d) i familiari del socio indicati nella domanda di adesione usufruiscono delle medesime agevolazioni e servizi previsti per il socio stesso.



Art.11

Il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti contenuti nell'art.10, decide o meno l'ammissione, con delibera motivata e notificata all'interessato entro 30 giorni dalla stessa.

La decisione è inappellabile.

Art.12

L'elenco dei soci deve essere esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

Art.13

La durata minima di iscrizione è fissata in anni uno ed indipendentemente dalla data di iscrizione, essa decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.14

Il socio ha diritto a:

- a) partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) stabilirne la struttura e gli indirizzi tramite il voto espresso in Assemblea;
- c) fruire degli eventuali servizi e strutture messe a disposizione dalla Associazione;
- d) rilascio di una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti.

Art.15

Il socio, oltre al rispetto dell'art.10 lettera b), ha l'obbligo di:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- b) versare puntualmente i contributi sociali indicati nell'art.19;
- c) non ostacolare lo sviluppo dell'Associazione;
- d) osservare le delibere del Consiglio Direttivo;
- e) non fomentare dissidi fra i soci.

Art.16

Il socio che non osservi le disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento e le disposizioni del Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o comunque nuoccia, con il suo comportamento, al buon nome dell'Associazione, si rende responsabile di infrazioni disciplinari ed incorre nelle sanzioni previste dall'art.17 lettera c) e lettera d); in tal caso il socio ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine stabilito dall'art.21.



Art.17

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni del socio stesso;
- c) con la radiazione del socio per morosità;
- d) con l'espulsione per motivi gravi;

Il socio non ha diritto al rimborso dei contributi versati a qualsiasi titolo.

La quota associativa è intrasmissibile, non può essere rivalutata.

Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.18

Il socio che resti arretrato col pagamento dei contributi sociali di cui all'art.19, per un periodo superiore a mesi tre a partire dalla data di richiesta dal Consiglio Direttivo, è radiato per morosità dall'albo dei soci con provvedimento dello stesso, preso ai sensi dell'art.17 lettera c).

Art.19

I contributi sociali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e si distinguono in:

- a) quota associativa dovuta per il primo anno da versare al momento della avvenuta ammissione;
- b) quota sociale annuale, dovuta da tutti i soci da versare al rinnovo tessera;
- c) quota per eventuali servizi sociali goduti;
- d) ogni altro contributo che il Consiglio Direttivo intenda richiedere a fronte di oggettive necessità, con l'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art.20

Al socio che si rende colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dalla qualifica di socio per un periodo massimo di mesi sei;
- c) radiazione;
- d) espulsione.

Art.21

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento, producendo anche le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art.45 dello statuto sociale.



TITOLO IV°

ASSEMBLEE

Art.22

L'Assemblea è sovrana e delibera liberamente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo:

- a) almeno una volta all'anno, entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto annuale corredato da una relazione dei Sindaci Revisori;
- b) alla scadenza del mandato delle cariche sociali, per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Consiglio dei Proviviri: prima di procedere alla votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo fissa il numero dei consiglieri da eleggere in non meno di tre;
- c) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il presidente lo ritenga opportuno e/o dietro richiesta di almeno il 25% dei soci;
- d) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario (art.36 terzo comma).

Art.23

Nessuna limitazione può essere opposta all'Assemblea per la nomina delle cariche Sociali

Art.24

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sulla liquidazione dell'Associazione.

Art.25

La convocazione dei soci per le Assemblee è fatta con lettera semplice, tramite FAX, con E-MAIL e con affissione presso la sede sociale.

L'Avviso di convocazione è inviato, ai soci, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea e deve contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art.26

Alle assemblee possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota sociale.

Il socio che non possa partecipare personalmente all'Assemblea può delegare altro socio; il socio può ricevere una sola delega.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Gli amministratori ed i sindaci non possono ricevere deleghe.



Art.27

L'Assemblea ordinaria è costituita regolarmente in prima convocazione qualora intervenga almeno la metà più uno dei soci.

L'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza degli intervenuti.

Art.28

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.29

Le votazioni dell'Assemblea avvengono, a discrezione del Presidente della Assemblea, per:

- a) alzata di mano;
- b) appello nominale;
- c) voto segreto.

Art.30

Per l'elezione delle cariche sociali è costituita una commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, composta da almeno tre soci che non rivestono nessuna carica, la quale provvederà:

- a) a predisporre l'elenco dei soci che, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto al voto;
- b) a ricevere proposte di candidature dei soci;
- c) a proporre al Consiglio Direttivo di convocare l'assemblea dei soci per la elezione delle cariche sociali entro trenta giorni dal ricevimento del mandato;
- d) a controllare la validità dei voti;
- e) a stilare l'elenco degli eletti.

Le cariche sociali vengono conferite con voto segreto.

Tutte le cariche sociali e non, sono a titolo completamente gratuito.

Art.31

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente;

Quando non interviene un notaio il presidente designa anche il segretario che provvede alla redazione del verbale.

Art.32

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere affisse nella sede sociale.



TITOLO V°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.33

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo interno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;

Inoltre elegge all'interno della compagine associativa:

- a) il Segretario;
- b) il Cassiere.

Art.34

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- a) promuove lo sviluppo ed il funzionamento dell'attività associativa;
- b) provvede al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti;
- c) delibera su spese ordinarie e straordinarie;
- d) emana i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento della Associazione;
- f) stabilisce i contributi sociali di cui all'art.19;
- g) emana provvedimenti disciplinari nel caso in cui il socio incorra a quanto previsto nell'art.20.
- h) provvede alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.

Art.35

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e devono risultare dall'apposito libro sociale, a parità dei voti prevale il voto del presidente.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche on-line.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.



Art.36

Il consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, è ritenuto dimissionario.

Il consigliere decaduto, escluso o che per qualsiasi altro motivo venga a mancare è sostituito dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, che dovrà provvedere alla sua sostituzione. Nell'esercitare la cooptazione il Consiglio Direttivo ha piena libertà.

Si considera decaduto l'intero Consiglio Direttivo qualora sia dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri.

In tal caso, entro 30 giorni dallo scioglimento, l'assemblea ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo dimissionario, o in difetto dal Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio Direttivo dimissionario o il cui mandato è scaduto per decorrenza dei termini resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art.37

Il Consiglio può delegare alcune sue funzioni ad uno o più consiglieri, fissandone i poteri.

TITOLO VI°

CARICHE SOCIALI

Art.38

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono ricoprire l'incarico per più mandati consecutivi.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre conferire particolari incarichi al vice presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Attribuzioni del presidente:

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono messe in esecuzione dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello



statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove se ne presenti la necessità.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo prima della successiva riunione.

Art.39

IL SEGRETARIO

Il segretario collabora con il presidente nello svolgimento dell'attività amministrativa dell'associazione e provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del segretario i verbali verranno redatti dal Consigliere più giovane di età.

Il segretario inoltre cura l'aggiornamento e la conservazione dei libri sociali, nonché la conservazione degli altri documenti e della corrispondenza.

Dura in carica nello stesso mandato del Consiglio Direttivo.

Il segretario svolge il suo mandato a titolo gratuito.

Art.40

IL CASSIERE

Il cassiere ha le seguenti funzioni:

- a) è il responsabile dei valori sociali;
- b) controlla la legittimità e provvede agli incassi ed ai pagamenti, riferisce al collegio dei revisori quando riscontra irregolarità;
- c) cura la tenuta dei libri contabili;
- d) compila il rendiconto consuntivo economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- e) su richiesta del Consiglio Direttivo rende nota la situazione contabile e di liquidità;
- f) collabora con il segretario;
- g) dura in carica nello stesso mandato del Consiglio Direttivo.

Il cassiere svolge il suo mandato a titolo gratuito.

TITOLO VII°

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art.41

Il Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'assemblea che provvede anche alla nomina del presidente.



I Sindaci possono essere anche non soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci svolgono il loro mandato a titolo completamente gratuito.

Art.42

I Sindaci devono controllare la legittimità della gestione rispetto alla legge, statuto ed ai regolamenti.

In particolare:

- a) controllano la tenuta dei libri sociali, dei registri contabili nonché i documenti;
- b) partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto;
- c) devono effettuare la verifica di cassa almeno ogni tre mesi;
- d) devono vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea con la relazione sul rendiconto economico finanziario, previa comunicazione al consiglio direttivo;
- e) devono convocare l'Assemblea dei Soci qualora non provveda il Consiglio Direttivo come da art. 36.

Art.43

Qualora il Sindaco risulti assente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio, si considera dimissionario.

Si considera decaduto l'intero collegio qualora tre membri effettivi rassegnino le dimissioni.

In tal caso i sindaci devono tempestivamente informare il Presidente dell'Associazione che provvede, entro 30 giorni, a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo collegio.

TITOLO VIII°

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.44

L'assemblea generale dell'associazione nomina un collegio di tre Probiviri ed un supplente; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'appartenenza al collegio non è compatibile con altra carica nell'ambito dell'associazione.

Al collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni, che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

Il loro giudizio è inappellabile.

I probiviri svolgono il proprio mandato a titolo completamente gratuito.



Art.45

Il collegio dei probiviri decide in merito alle controversie tra i soci e tra questi ed il Consiglio Direttivo.

Giudica in merito ai ricorsi contro i provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dovranno essere comunicate al ricorrente ed al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

TITOLO IX°

SCIoglimento

Art.46

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Il liquidatore svolge il suo mandato a titolo completamente gratuito.

Art.47

In seguito allo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il suo patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.48

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.49

Il presente statuto, composto da 49 articoli è redatto nella forma della scrittura privata registrata.

